

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI

-

Art. 16 Arresto in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minore colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
2. abrogato (d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12)
3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minore.